



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

Via Caltanissetta 2/e

90100 PALERMO

Palermo 15 FEB. 2010

S1/A

POS. I Prot. 4389 /7.10.11

OGGETTO: Conferimento incarico Commissario straordinario II.PP.A.B..
Dipendenti con qualifica di assistente. Riclassificazione personale.
Corrispondenza a categoria C. Quesito.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

PALERMO

1. Con nota prot. 54387 del 21 dicembre 2009 si chiede di conoscere a quale categoria di personale debba essere attribuito l'incarico di Commissario straordinario delle II.PP.A.B, atteso che, ai sensi del D.A. n. 6548/VI/AA.SS del 30.12.95 e del D.A. n. 332/VI/AA.SS del 6.3.1996, esso può essere conferito a "funzionari in servizio dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali con qualifica non inferiore ad assistente, nonché a funzionari in servizio od in quiescenza del ruolo amministrativo della regione e dei ruoli tecnici degli Assessorati Regionali Sanità e Bilancio che siano in possesso di esperienza effettivamente maturata nell'attività di gestione commissariale di enti sottoposti a tutela, controllo e vigilanza dell'Amministrazione regionale per almeno sei mesi".

Codesto Assessorato ritiene che, a seguito della riclassificazione del personale regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e D.P.R.S. 22 giugno 2001, n. 9, la qualifica di assistente possa corrispondere alla categoria D, considerato che i criteri per l'individuazione dei relativi profili professionali specificati nell'allegato B del detto D.P.R.S., "...evidenziano per tale qualifica competenze ed esperienza professionale che si ritengono requisito idoneo allo svolgimento di attività inerente la gestione commissariale."

L'Amministrazione richiama in proposito l'art. 48, comma 7, della legge regionale n. 17/2004 secondo il quale "le nomine e designazioni di competenza

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



Regione Siciliana

Palermo

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

Via Caltanissetta 2/e

90100 PALERMO

regionale degli organi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale, devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario.”

Infine, nell'ipotesi in cui si ritenesse l'incarico attribuibile all'istruttore, l'Assessorato in indirizzo chiede se lo stesso debba possedere i requisiti di cui alla L.r. n. 19/1997 con particolare riferimento al titolo di studio e all'esperienza quinquennale.

2. In ordine al quesito esposto questo Ufficio non può che ribadire quanto affermato nei precedenti pareri resi su questioni analoghe (tra gli altri: 171.11.2001, prot. n.69/257.11.2004, n.7344/101.11.2006 e 159.11.2007).

Invero nella Regione Siciliana la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 aveva disposto l'articolazione delle qualifiche secondo il criterio delle fasce funzionali, nelle quali collocare i dipendenti con qualifica inferiore a dirigente superiore.

A seguito di tale articolazione, per la parte che qui rileva, l'assistente amministrativo risultava collocato nella sesta fascia funzionale, mentre la carriera direttiva era rappresentata dalle fasce funzionali 7° e 8°.

Con la riforma del pubblico impiego, operata in ambito regionale con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è stata prevista una netta distinzione tra dirigenza e comparto non dirigenziale e per quest'ultimo, ai sensi dell'art. 5 della legge, l'accordo sulla riclassificazione del personale e il nuovo Ordinamento professionale recepiti con i Decreti presidenziali 22 giugno 2001, nn. 9 e 10, hanno introdotto un nuovo sistema di classificazione che prevede le categorie in ~~luogo delle qualifiche funzionali, e, nell'ambito di ogni categoria, posizioni economiche differenziate.~~

Pertanto il personale viene ad essere collocato su quattro categorie, denominate A, B, C e D, rappresentando quest'ultima quella apicale, equivalente alla ex carriera direttiva con riferimento ai funzionari direttivi.

Mentre il personale della categoria C, avuto riguardo alla collocazione nel complessivo ordinamento professionale, al contenuto delle attività svolte e relative conoscenze richieste (titolo di studio, contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/ amministrativi)



Regione Siciliana

Palermo

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

Via Caltanissetta 2/e

90100 PALERMO

risulta corrispondente al personale in possesso della qualifica di "assistente" prevista dal precedente ordinamento (v., in tale senso pareri resi con note prot. n.69/257.11.2004 e n.7344/101.11.2006).

Alla luce delle superiori considerazioni il D.A. 6548/VI/AA.SS del 30.12.95, nella parte in cui prevede l'attribuzione dell'incarico di Commissario straordinario delle II.PP.A.B., a funzionari con qualifica non inferiore ad assistente, deve oggi essere interpretato con riferimento a personale di categoria non inferiore a C.

E' appena il caso di aggiungere che la giurisprudenza ha evidenziato come l'incarico di Commissario straordinario, determinando il contingente inserimento funzionale, per un periodo limitato, di un organo straordinario nella struttura dell'ente, non sia assimilabile all'attribuzione di funzioni dirigenziali.

Ciò anche considerato che la nomina non ha effetti surrogatori delle funzioni svolte dai dirigenti che, pur in regime di commissariamento continuano a svolgere le loro funzioni istituzionali (TAR Lazio 8.4.2003, 3273 e 3276, Corte dei Conti 4.10.1995, n. 127).

Con riguardo all'articolo 48, comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 richiamato da codesta Amministrazione, si evidenzia che esso, nell'estendere ai dipendenti con profilo non inferiore a funzionario le nomine e designazioni di competenza regionale, definisce il proprio campo di applicazione rinviando agli organi di cui al comma 1 del medesimo articolo e all'art. 1 della L.r. n. 22/1995.

Ne consegue che esso è applicabile per le nomine e designazioni a componente effettivo di organi di controllo interno (art. 48, comma 1) e per gli organi "di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici." (art. 1, L.r. n. 22/1995, commi 1 e 2).

Il silenzio delle citate norme sulle gestioni commissariali non può che indurre ad escluderne l'applicabilità alle stesse.

Per gli stessi motivi non sono immediatamente applicabili i criteri per le nomine e designazioni di cui alla l.r. 20 giugno 1997, n.19 che, a sua volta, definisce il proprio campo di applicazione per rinvio all'art.1 della precedente l.r. 28 marzo 1995, n.22 (art. 1).



Regione Siciliana

Palermo

PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERMO

Si ritiene pertanto che per le nomine di cui trattasi possa prescindersi dall'accertamento sul possesso o meno dei requisiti prescritti dall'art.3 della citata L.r. n.19/1997.

Ciò premesso, si deve sottolineare che, comunque, il possesso da parte del dipendente del titolo di studio e della preparazione professionale adeguati all'incarico da conferire nell'ambito della categoria di appartenenza, deve essere valutato dall'Amministrazione anche nello stesso interesse del dipendente che non può essere gravato di mansioni che eccedano le sue effettive conoscenze e capacità.

Pertanto, l'Amministrazione, nell'attribuire l'incarico di Commissario straordinario -anche tra i dipendenti della categoria C - dovrà individuare i soggetti ritenuti complessivamente più idonei in relazione al titolo di studio posseduto, alle attitudini, ai requisiti culturali o alle precedenti esperienze lavorative e professionalità maturata sul lavoro.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.

Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione ~~in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera~~ di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

Avv. Gabriella Guli/ Visto: Avv. Michele Arcadipane

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



Regione Siciliana

PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERMO

Palermo

Risposta a

Pos.

1

64

257.04.11

Oggetto:

Impiego pubblico. Commissioni esami finali corsi professionali- nomina componenti categ. C – possibilità.

Allegati n.....

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento formazione professionale – Servizio gestione

PALERMO

1. Con nota 15-11-2004, n. 5608 viene chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla possibilità di nominare un dipendente inquadrato, secondo il nuovo ordinamento professionale risultante dall'Accordo collettivo di lavoro di cui al D.P. Reg. 22-6-2001, n. 9, nella categoria C (istruttori) quale presidente della commissione di cui all'art. 12 della l.r. 6-3-1976, n. 24 come modificato dall'art. 7 della l.r. n. 12/1986, commissione cui è attribuito il compito di sovrintendere alle prove finali teorico-pratiche dei corsi di formazione professionale atteso che tale disposizione prevede la nomina di un dirigente o un assistente, o equiparati, scelto fra i funzionari in servizio presso gli uffici centrali o periferici di codesto Assessorato.



Regione Siciliana

2. La risposta non può che essere affermativa atteso che, come già ritenuto nel precedente parere citato da codesto Dipartimento, il nuovo ordinamento professionale articolato in quattro categorie (in analogia a quello degli enti locali) colloca in C i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

- approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche, con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Le su indicate funzioni, il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e la collocazione nel complessivo ordinamento professionale conducono a ritenere tale categoria di personale (istruttori e istruttori direttivi, secondo l'accordo di cui al D.P.Reg. n. 10/2001) corrispondente a quello in possesso della qualifica di "assistente" amministrativo o tecnico prevista dal precedente ordinamento.

Ininfluente, ai fini di tale corrispondenza, deve ritenersi la circostanza che in sede di prima applicazione abbiano avuto accesso alla categoria in questione dipendenti provenienti da qualifica inferiore a quella (soppressa) di "assistente" atteso che per tale passaggio sono state previste dall'art. 13 del D.P. Reg. n. 10/2001 apposite procedure di riqualificazione e deve pertanto presumersi la capacità dei dipendenti riclassificati di assolvere alle superiori mansioni.

Tuttavia, nella nomina di presidente delle commissioni in argomento fra il personale di categoria C, codesta Amministrazione ben potrà individuare i soggetti ritenuti



Regione Siciliana

complessivamente più idonei in relazione al titolo di studio posseduto o a precedenti esperienze lavorative.

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

(Avv. Paolo Chiapparrone)

L'AVVOCATO GENERALE
Francesco Castaldi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Castaldi', written over a vertical line.

REGIONE SICILIANA



PRESIDENZA

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

PROT. n. 7344 – 101/06.11

Oggetto: Pubblico impiego - mansioni di carattere ispettivo a personale di categoria C.

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento regionale lavoro

PALERMO

1. Con nota 4 aprile 2006, prot. N. 593 - Area I, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio circa la possibilità di conferire funzioni ispettive ad alcuni istruttori in servizio presso gli ispettorati provinciali del lavoro, inquadrati in categoria C.

Dette funzioni, attribuibili ai sensi dell'art. 8 della legge 22-7-1961, n. 628 al personale della carriera direttiva e di concetto sono state assegnate fino al 2001 ai dipendenti in possesso della qualifica di assistente secondo l'ordinamento di cui alla legge regionale n. 7/1971 e successive modifiche ed integrazioni, in vigore sino all'entrata in vigore del D.P. Reg. n. 9/2001 che nel modificare l'ordinamento del personale regionale del comparto non dirigenziale, ne ha previsto l'inquadramento in quattro categorie: A =operatore, B = collaboratore, C= istruttore e D = funzionario.

Codesta Amministrazione dubita, in sostanza, di poter equiparare al personale della carriera di concetto e, quindi, agli ex "assistenti" tutti i dipendenti oggi inquadrati nella categoria C osservando che per effetto dei nuovi inquadramenti è stato in questa inquadrato personale non in possesso del titolo di istruzione di II grado ma della sola scuola dell'obbligo e che l'art. 6 del D. lgs. n. 124/2004 prevede l'assegnazione delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro al solo personale "ispettivo" senza indicarne la categoria o qualifica. Detto personale ispettivo potrebbe essere però individuato sia nel personale con profilo di "ispettore" (dirigente o funzionario laureato) che con profilo di "addetto alla vigilanza" (istruttore o funzionario non laureato).

In particolare, viene chiesto:

- se, come ritiene codesto Assessorato, agli istruttori direttivi (categ. C) in possesso, almeno, del diploma di II grado possano essere conferite le funzioni ispettive di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 124/2004;
- se detti ispettori possano esercitare il potere di diffida e le funzioni di

ufficiale di polizia giudiziaria di cui al secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto o se le stesse competano esclusivamente, com'è avviso di codesta Amministrazione, al solo dirigente (ispettore).

2 Con precedente parere n. 257/04.11, prot. N. 69 reso il 4 - 1- 2005 al Dipartimento formazione professionale di codesto Assessorato, quest'Ufficio ha già espresso l'avviso che il personale regionale collocato nella categoria C del nuovo ordinamento professionale svolge attività caratterizzate da conoscenze e contenuti che possono ritenersi corrispondenti a quelle attribuite agli "assistenti" dall'ordinamento precedente (l.r. n. 7/1971 e successive modifiche ed integrazioni).

Nell'ambito di tale categoria, poi, i livelli C1, C2 e superiori, costituiscono articolazioni meramente economiche ininfluenti ai fini delle concrete funzioni esercitate; così, il titolo di studio concretamente posseduto dal personale può aver rilievo soltanto in relazione all'attribuzione di specifici profili professionali per i quali sia richiesta una particolare abilitazione o qualificazione tecnica. Ciò premesso, il possesso da parte del dipendente del titolo di studio e della preparazione professionale adeguati all'incarico concretamente conferitogli nell'ambito della categoria di appartenenza può ed, anzi, deve essere valutato dall'Amministrazione anche nello stesso interesse del dipendente che non può essere gravato di mansioni che eccedano le sue effettive conoscenze e capacità. La stessa disposizione citata nella richiesta di parere (art. 8 della l. 22-7-1961, n. 628) prevede, in coerenza col su esposto criterio, che l'Amministrazione "possa" assegnare al personale della carriera direttiva e di concetto, col consenso del medesimo, la qualifica ispettiva ritenendo implicita una valutazione delle concrete capacità a svolgere tale funzione sia in relazione al titolo di studio che all'esperienza professionale posseduti.

Così, se al primo quesito posto da codesta Amministrazione può darsi risposta positiva deve ammettersi anche che a tale personale di cat. C possa essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto lgs. n. 124/2004, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare 14 -12-2004, n. 122, (rinvenibile sul sito www.welfare.gov.it.) con cui viene evidenziato come il termine di "personale ispettivo" contenuto in tale disposizione sia più ampio di quello già adoperato dall'art. 8, comma 1 del DPR n. 520/1955 e debbe ritenersi esteso non solo agli ispettori del lavoro ma anche agli addetti alla vigilanza.

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

[Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale](#)

**Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 [Avv. Michele Arcadipane](#)
Revisione e classificazione curata da [Avv. Francesca Spedale](#)**
